

N. R.G. xxx



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione Terza CIVILE

CAUSA n. r.g. xxx

Il Giudice

esaminati gli atti e uditi i procuratori delle parti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa del xxx;

ritenuto che non ricorrono i presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, anche in ragione dei motivi di opposizione, occorre pervenire, all'esito dei necessari approfondimenti, ad una compiuta ed analitica quantificazione di quanto spettante a parte opposta per l'incarico professionale per cui è causa (*anche attesa la limitata rilevanza nella fase di opposizione a d.i. ed a cognizione piena della parcella unilateralmente predisposta dal professionista, pure ove corredata del parere di congruità del competente ordine professionale, v. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006*), incarico conferito, per quanto documentalmente risulta, dalla s.r.l. ALFA;

valutato che tutte le questioni fattuali e giuridiche sollevate dalle parti, preliminari alla quantificazione delle spettanze, possono essere risolte alla luce della documentazione prodotta in atti, senza necessità di espletare la richiesta prova orale;

considerato che la questione preliminare di "incompetenza" (*v. Cass. sez. un. 25/10/2013 n. 24153*) sollevata dai liquidatori giudiziali per la s.p.a. BETA in concordato preventivo avverso la domanda di garanzia/manleva spiegata dalla GAMMA risulta tempestivamente proposta, essendo essi volontariamente intervenuti in giudizio quali contraddittori necessari pretermessi (*v. Cass., sez. I, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009, nonché Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 17159 del 2006*), per i quali non operano le preclusioni di rito in relazione alle attività processuali non più consentite alle altre parti (*art. 268, comma 2, c.p.c.*);

rilevato, quindi, che occorrerebbe preliminarmente invitare le parti a precisare le conclusioni in ordine a tale questione preliminare;

ritenuto, tuttavia, che evidenti ragioni di economia processuale, anche in ragione del percorso conciliativo già intrapreso e seriamente condotto dalle parti, rendono opportuna la formulazione di una **proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.**, tenuto anche conto che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incompetenza in relazione alla domanda di garanzia/manleva lascerebbe

impregiudicato il merito della pretesa azionata dalla GAMMA nei confronti della BETA in forza del punto n. 15.3 del contratto di appalto *inter partes*, in atti;

p.q.m.

- 1) Rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Rigetta tutte le richieste di interrogatorio formale e prova testimoniale diretta e contraria capitolate dalle parti;
- 3) Propone, ex art. 185 bis c.p.c., la prosecuzione del percorso conciliativo già intrapreso dalle parti come da proposta che trascrive in calce e fissa per la verifica dell'eventuale conciliazione l'udienza del XXX, precisando che: 3.1) a detta udienza sono tenuti a comparire le parti e/o loro procuratori autorizzati a transigere onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di eventuali nuove proposte conciliative/transattive; 3.2) anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti sono tenute a prendere posizione specifica sulla proposta conciliativa, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- 4) Fissa sin d'ora, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'udienza del XXX per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare e l'adozione degli ulteriori e consequenziali provvedimenti.

PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS C.P.C.

- a) Pagamento da parte di S.R.L. ALFA in favore di TIZIO , a titolo di compenso professionale per l'attività di direttore operativo impianti elettrici e meccanici, come documentata in atti e cessata in data XXX, di una somma da determinare nel contraddittorio tra le parti in applicazione delle Tariffe professionali vigenti alla data di cessazione dell'incarico ed in riferimento all'importo dei lavori depurato del costo relativo alle opere estranee all'oggetto della direzione affidata al professionista, con il limite della somma indicata dall'opposto nella propria proposta conciliativa del 14.11.15, in atti;
- b) Rifusione da parte di s.r.l. ALFA in favore di TIZIO delle spese processuali del presente giudizio, da liquidarsi ex DM n. 55/14, in relazione al valore dell'importo sub a), limitatamente alle prime due fasi – studio ed introduttiva -, dimidiate ex art. 4 del citato D.M., oltre accessori di legge ed esborsi documentati;
- c) Ove la s.p.a. BETA non ritenga, per economia processuale, di rifondere alla s.r.l. ALFA la somma sub a) , “adesione” della s. r. l. ALFA alla eccezione di compromesso spiegata dalla s.p.a. BETA e promozione del procedimento arbitrale secondo quanto previsto dal contratto di appalto in essere tra le parti;

- d) Rifusione da parte di s.r.l. ALFA in favore di s.p.a. BETA di 1/2 delle spese processuali come quantificate sub b);
- e) Rinuncia a tutte le domande ex art. 96 c.p.c.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Bari, XXX

Il Giudice